

RESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE DI SOCIETA' CALCISTICA -

Commento

Guido Vidiri

Le Società N. 12/1990, Pag. 1625

(1) La fattispecie oggetto dell'esame della Corte d' appello di Ancona attiene ad una materia di particolare rilevanza sociale, quella cioè relativa a fatti lesivi della pubblica incolumità che purtroppo, sempre più spesso, si verificano negli stadi di calcio a causa di comportamenti irresponsabili di sedicenti tifosi, che nell'anonimato della folla trovano un comodo riparo per manifestare liberamente la loro propensione al crimine e la loro insofferenza ad ogni elementare regola del vivere civile. Sul versante giuridico, la decisione annotata sollecita alcune considerazioni sulla configurabilità della responsabilità penale a carico dei presidenti dei sodalizi calcistici per quei reati, la cui commissione è resa possibile o agevolata dall'omissione di cautele idonee ad assicurare il tranquillo e regolare svolgimento dello spettacolo sportivo.

La Corte marchigiana ha ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 449 e 589, ultimo comma, codice penale, il Presidente della squadra di calcio di San Benedetto del Tronto per un incendio di vaste proporzioni divampato il 7 giugno 1981 nello stadio della cittadina prima dell'incontro con il Matera, che avrebbe sancito il ritorno della Sambenedettese nella serie cadetti. L'incendio, originato probabilmente dall'accensione di bengala o di fumogeni ed alimentato da materiale cartaceo (coriandoli e "ponpons") introdotto all'interno dello stadio in ingente quantità, aveva determinato gravi ustioni ad una settantina di spettatori e la morte di due giovani donne.

La sentenza annotata, pur sorretta da ampia motivazione, non ha sottolineato però, con il dovuto rilievo, alcuni aspetti giuridici della vicenda meritevoli di approfondito esame.

Al fine di un ordinato sviluppo dell'iter argomentativo appaiono opportune alcune puntualizzazioni sulle società calcistiche e sulla posizione rivestita, all'interno di dette società, dai loro presidenti. L'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, obbliga le organizzazioni sportive a costituirsi nella forma di società per azioni o a responsabilità limitata al fine di potere stipulare contratti con gli atleti professionisti.

L'operatività dell'intero sistema normativo delineato dalla legge n. 91 viene così condizionato alla costituzione di specifici tipi societari. È evidente che l'inquadramento delle società sportive, e quindi anche di quelle calcistiche, entro gli schemi formali e strutturali delle società per azioni (o a responsabilità limitata) risponde all'esigenza di assicurare, anche nel mondo dello sport, una corretta gestione dei patrimoni sociali, attesa l'esauriente ed articolata normativa predisposta in tema di formazione e pubblicità dei bilanci e la constatata spiccata permeabilità delle società di capitali a numerosi e penetranti controlli sul corretto funzionamento dei loro organi (per queste ed altre osservazioni in tema di sodalizi sportivi cfr. G. Vidiri, *Le società sportive: natura e disciplina*, in *Giur. it.* 1987, IV, 48 ss.; A. Tozzi, *Le società sportive (natura giuridica e problematiche)*, in *Riv. dir. sport*, 1989, I, 174, ss., II, 312 e ss.).

Le società sportive abbisognano di ingenti capitali, la cui gestione non può sottrarsi a continue e penetranti verifiche aventi tra l'altro lo scopo di impedire il perseguimento da parte degli azionisti sportivi di finalità lucrative, vietate dal legislatore (cfr., al riguardo, il combinato disposto degli artt. 10, secondo comma, e 13, secondo comma, legge n. 91/1981), perché considerate confliggenti con lo svolgimento di una corretta attività sportiva a livello professionistico (cfr., per una critica a tale opzione legislativa, G.B. Macri', *Problemi della nuova disciplina sullo sport professionistico*, in *Riv.*

dir. civ., 1981, II, 496-497; G. Millozza, *Le società sportive*, in *Le società* n. 1, 1984, 138 ss.).

Le suddette società, inoltre, specialmente se chiamate a regolare le fortune di grandi e popolari squadre nazionali, non possono prescindere sul piano organizzativo da una gestione a carattere manageriale e da una struttura aziendale complessa ed articolata sì da presentarsi come imprese di grandi proporzioni e con una molteplicità di collaboratori e dipendenti, cui vengono delegati compiti sovente di particolare delicatezza.

In simili assetti organizzativi modellati, come si è visto, sulla struttura delle società per azioni (o a responsabilità limitata), il presidente del sodalizio calcistico spesso si identifica con il socio che, essendo titolare del maggior numero di azioni o rivestendo, nell'ambito societario, una preminente influenza, riesce ad assumere la carica di presidente del consiglio di amministrazione, acquisendo così la rappresentanza, anche processuale, della società (cfr. artt. 2384 e 2487, codice civile).

Tale premessa dogmatica si rivela indispensabile al fine di evidenziare come le problematiche affrontate dalla decisione annotata vadano inquadrare nella generale tematica relativa all'individuazione dei responsabili penali quando non si tratti di soggetti individuali ma di persone giuridiche o di società con complessa organizzazione. Le notevoli difficoltà, scaturenti dalla "frammentazione" dei compiti e dalla conseguenziale spersonalizzazione dell'attività imprenditoriale, connaturate all'operare delle grandi società, non devono però indurre a seguire soluzioni in contrasto con le regole fondamentali del diritto penale. In altri termini, l'esigenza di sanzionare condotte socialmente riprovevoli, deve conciliarsi con il principio di legalità e con quello della personalità della responsabilità penale, fissato dall'art. 27 della Costituzione.

Un simile approccio metodologico, rispettoso dei fondamentali referenti normativi, si riscontra oltre che in materia di prevenzione e repressione dell'inquinamento anche nel diritto penale del lavoro (cfr. AA.VV., *Responsabilità penale in materia di lavoro nelle aziende*, Atti del Convegno di Parma, 5 giugno 1982, Milano, 1982; G. La Cute, *Manuale di diritto penale del lavoro*, Napoli, 1983, 10 ss.).

In questi settori ordinamentali la dottrina specialistica ha escluso il criterio della imputazione formale, che porta a colpevolizzare tout court il rappresentante legale, ritenendo a tale soggetto riferibili la volontà dell'ente ed i diversi comportamenti dei suoi collaboratori. Un siffatto metodo di imputazione, se presenta sul piano pratico il vantaggio di semplificare al massimo la ricerca del responsabile, si traduce però sul piano giuridico in una chiara violazione dei principi costituzionali, finendo per introdurre una inammissibile forma di responsabilità oggettiva e per agevolare, per di più, la commissione di comportamenti fraudolenti diretti a creare figure di pura rappresentanza disgiunta da qualsiasi potere decisionale.

Per queste ragioni, ben più consistente seguito ha avuto l'indirizzo che, valorizzando il dato sostanziale su quello formale, ha fatto riferimento - per individuare il soggetto penalmente responsabile nelle grandi imprese - all'effettività delle mansioni svolte ed alle specifiche competenze, ed ha preferito risalire ai vertici dell'organizzazione solo in mancanza di ripartizione dei compiti e delle relative incombenze tra i collaboratori dell'imprenditore (cfr. per tutti in dottrina E. Palombi, *La delega di funzioni nel diritto penale dell'impresa*, in *Giust. pen.*, 1985, II, 679). La giurisprudenza da parte sua ha assegnato poi alla delega delle funzioni efficacia scriminante, con la totale liberazione del titolare dell'impresa solo in presenza di una pluralità di presupposti. Ha infatti richiesto che la ripartizione delle mansioni dipenda direttamente dall'organizzazione dell'impresa, che sussista l'idoneità tecnico-professionale del delegato, cui deve essere attribuita anche la necessaria autonomia, che la delega risulti da atti univoci e venga specificamente provata, che l'impresa sia

comunque di notevoli dimensioni (cfr. tra le tante Cass. pen. 3 marzo 1981, in Cass. pen., 1982, 620; Cass. 11 dicembre 1986, in Mass. ufficiale, 1987, m. 175356; Cass. pen. 23 marzo 1987, in Cass. pen., 1988, 1713; Cass. pen. 9 febbraio 1988, ivi, 1989, 458; Cass. 10 marzo 1988, ivi, 1989, 888). I principi ora esposti devono trovare integrale applicazione anche nella materia in esame.

Le società calcistiche delle massime divisioni - e' bene ribadirlo - tendono, sempre piu' spesso, ad autoorganizzarsi operando una vera e propria divisione di compiti tra gli organi ad esse preposti. I loro presidenti, sovente, vengono coadiuvati nella gestione della società da una pluralità di collaboratori (direttore generale, allenatore, medico sociale, consulente giuridico, ecc.), cui in specifici settori vengono espressamente delegati compiti di particolare rilevanza con attribuzione di ampia autonomia decisionale. Detti collaboratori, qualora siano capaci e professionalmente idonei, devono rispondere per i fatti penalmente rilevanti aventi causa in loro condotte colpose e verificatisi nell'ambito dei settori operativi cui sono preposti. In mancanza di colpa in eligendo, consistente cioè in una scelta di personale incapace a svolgere i compiti ad esso assegnati, la sola qualifica formale di presidente della società non può valere quindi come centro di imputazione di responsabilità per fatti ad altri addebitabili.

Sul piano operativo gli indicati principi mostrano tutta la loro validità. Così se il presidente della società ha apprestato, in ossequio a quanto statuito dall'art. 2087, codice civile, tutte le strutture organizzative ed i presidi idonei a tutelare la salute dei propri atleti ed ha adibito al settore medico uno staff sanitario di comprovate capacità professionali, non potrà in alcun modo essere chiamato a rispondere penalmente se dovessero verificarsi nello svolgimento dell'attività agonistica lesioni gravi o la morte di un calciatore a seguito di interventi non tempestivi ed inadeguati e/o a causa di anomalie fisiche non adeguatamente accertate con i prescritti controlli clinici e diagnostici (per un esame delle regole imposte alle società sportive a tutela della salute degli atleti cfr. F. Bianchi D'Urso-G. Vidiri, La nuova disciplina del lavoro sportivo, in Riv. dir. sport, 1982, 30 ss.).

Analogo metodo deve seguirsi per individuare i responsabili di incidenti verificatisi all'interno dello stadio ai danni di quanti assistono allo spettacolo sportivo. In tale opera di identificazione saranno ancora una volta la realtà fattuale e le modalità che accompagnano i singoli eventi ad assumere preminente rilievo. Senza avere certo la pretesa di esaurire la complessa problematica, può affermarsi che il presidente della società e' tenuto, in primo luogo, ad assicurare, all'interno dello stadio di cui ha la disponibilità, la funzionalità di tutte le strutture e gli impianti idonei ad eliminare, o quanto meno a diminuire, la possibilità di disordini o di pericolosi incidenti (cfr. per gli obblighi che fanno carico al gestore dei terreni di gioco Trib. Milano 18 luglio 1962, in Foro it., 1983, I, 2225). E' chiamato, pertanto, ad assicurare una gestione dell'impianto sportivo che garantisca tra l'altro l'efficacia degli strumenti anticendi, la piena usufruibilità di ingressi e di uscite dallo stadio idonei a consentire comode forme di afflusso e deflusso, una separazione tra diversi settori che impedisca scavalcamenti costituenti causa di pericolo per una squilibrata divisione della folla, una assegnazione di settori diversi per la tifoseria della squadra di casa e di quella ospitata, una attenta vigilanza degli ingressi attraverso addetti chiamati ad impedire il possesso da parte degli spettatori di strumenti offensivi e di materiale pericoloso per la pubblica incolumità.

In altri termini, dovranno essere osservati queste e altre regole che, alla luce di quanto avviene ogni domenica nei campi di gioco, possono ritenersi costituire ormai norme di comune prudenza.

Una qualsiasi opera preventiva non potrà prescindere però da una intensa collaborazione delle forze dell'ordine. Di ciò hanno preso atto le Carte Federali, che hanno imposto infatti alle società

l'obbligo "di interessare le Autorita' proposte alla tutela dell'ordine pubblico affinche' predispongano adeguate misure di prevenzione, ed eventualmente di repressione, di eventuali incidenti od atti di violenza comunque consumabili, a danno di chiunque, ad opera degli spettatori" (cosi' artt. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti ed art. 37 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti, Serie C).

Nelle societa' calcistiche che per le loro ridotte dimensioni o che per precise scelte dirigenziali assumono una condizione con profili personalistici, l'osservanza dei suddetti adempimenti viene curata direttamente dai presidenti. Nei grandi club, invece, si assiste quasi sempre ad una completa e dettagliata delega di tutti questi compiti da parte del presidente a collaboratori o dipendenti della societa', cui vengono non di rado riconosciuti pieni poteri decisionali sulla scelta e l'adozione delle misure piu' idonee a scongiurare le conseguenze di fatti illeciti, in relazione al cui accadimento possono pertanto configurarsi implicazioni a carattere penalistico a loro carico. In presenza di simili assetti organizzativi esigenze di giustizia sostanziale e motivi di legalita' inducono a non penalizzare pregiudizialmente ed in ogni caso i vertici delle societa' calcistiche, che possono essere chiamati a rispondere penalmente solo in mancanza di quei presupposti che, come si e' visto, sono ritenuti indispensabili per assegnare efficacia dirimente alla delega di attribuzioni.